



Grosseto 19/9/2008
Prot. 359/3

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO – LORO SEDI

1. CORSO ECM A GROSSETO: 4 OTTOBRE 2008

Come già comunicato con nostra circolare dell'8 agosto scorso, in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena e su proposta del Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL N. 9 di Grosseto, questo Ordine ha presentato il corso ecm dal titolo:

**USO DI PRODOTTI
A BASE DI ERBE MEDICINALI
IN ETA' PEDIATRICA**

Il corso si svolgerà il **4 ottobre** prossimo, presso la sala delle conferenze dell'Ordine dei Medici di Grosseto, Via Papa Giovanni XXIII n. 37 – **con inizio alle ore 15.**

L'iscrizione è di soli 20 euro- CREDITI ECM ASSEGNATI N. 4 –

Si ricorda che ci sono ancora posti disponibili per potersi iscrivere. **Scadenza: 26 settembre p.v..**

Indirizzo per scheda di iscrizione: <http://conference.inisi.it/eventi/>

Sollecitiamo calorosamente gli iscritti - che ancora non lo avessero fatto - ad iscriversi numerosi.

2. CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA

La Federazione Nazionale, con circolare 9/9/2008 prot. n. 7236, ha ritenuto opportuno invitare gli Ordini a vigilare sullo scrupoloso rispetto da parte di tutti gli iscritti delle norme che regolano l'esercizio della professione e delle norme di deontologia professionale.

In particolare richiama l'attenzione sull'obbligo di vendere i medicinali assoggettati a prescrizione medica solo a seguito di presentazione di regolare ricetta medica. In proposito è opportuno rammentare quanto segue:

- La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal DM 31.3.2008: patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere.

- L'art. 148 del DLgs 219/2006 prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso l'autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni.

- Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, l'art. 108 del DLgs 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.

- In materia di stupefacenti il DPR 309/1990 prevede, all'art. 45, una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato, per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal medesimo DPR 309/1990 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B, C, D ed E.

Sotto il profilo deontologico, inoltre, si ricorda che, in base all'art. 24 del Codice Deontologico, il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Marcello Carboneschi)